

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE
DI RICOVERO DI CANI E GATTI
SITA IN VIA PRATI N 21/A

Indice

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – OBIETTIVI E FINALITA'
- ART. 3 – ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 4 – RECUPERO ANIMALI
- ART. 5 – COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 6 – COMPETENZE DELL'AUSL
- ART. 7 – ALTRE COMPETENZE SANITARIE
- ART. 8 – COMPITI DEL GESTORE
- ART. 9 – ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA
- ART.10 – ADOZIONI
- ART.11 – MODALITA' PER RICHIEDERE UN' ADOZIONE
- ART.12 – PRESCRIZIONI PER I VISITATORI
- ART.13 – PROVENTI
- ART.14 – RELAZIONI CON ORGANISMI DI VOLONTARIATO
- ART.15 – GESTIONE DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
- ART.16 – REQUISITI DEL VOLONTARIO
- ART.17 – AMMISSIONE DEL VOLONTARIO
- ART.18 – PROCEDURA PER LE RINUNCE DEGLI ANIMALI
- ART.19 – COLONIE FELINE
- ART.20 – DISPOSIZIONI FINALI

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 87 del 13/11/2019

ART.1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

a) le modalità di gestione e funzionamento della struttura comunale sita a Zola Predosa , in via Prati n. 21/A deputata ad accogliere e custodire cani e gatti :
- ritrovati vaganti e/o catturati sul territorio comunale;
- coinvolti in incidenti stradali entro i confini comunali;
- oggetto di rinuncia da parte dei residenti del comune;
- sottoposti a sequestro dalle Autorità competenti;

b) le modalità di accesso e di custodia degli animali in struttura, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;

c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l'assistenza veterinaria;

d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna ai proprietari e l'adozione da parte delle persone interessate;

e) le attività correlate, quali la cattura e il soccorso dei cani e dei gatti feriti o incidentati di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento;

f) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato nell'ambito della struttura;

g) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura, quali il servizio di recupero dei cani vaganti, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, le rinunce di proprietà.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare:

- Legge n. 281 del 14 agosto 1991 - “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 7 aprile 2000 - “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1302 del 16 settembre 2013 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”;

che si intendono integrate da quanto disposto dal vigente Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria e dai diversi regolamenti comunali, in quanto applicabili.

ART.2 - OBIETTIVI E FINALITA'

1. In coerenza e applicazione con quanto disposto dalla Legge n. 281 del 1991 e dalla L.R. n. 27/2000 e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, l'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

a) assicurare la salute e il benessere dei cani e dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;

- b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- c) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire il recupero e l'appropriata custodia dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia;
- d) assicurare a ogni animale ospitato nella struttura comunale le migliori condizioni di vita e di benessere e l'assistenza veterinaria;
- e) limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili a un proprietario, impegnando il gestore della struttura, tramite accesso all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione, a identificare gli animali, a rintracciare i proprietari dei cani e gatti smarriti e a riconsegnarli nel minor tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e gli strumenti e le tecnologie disponibili;
- f) favorire l'adozione dei cani e dei gatti non riferibili a un proprietario;
- g) rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;
- h) garantire e valorizzare l'apporto del volontariato e regolamentarne la presenza ai fini di una piena collaborazione con i Responsabili della gestione;
- i) attivare politiche e azioni idonee a contrastare il traffico illegale di animali.
2. Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente comma 1 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.

ART.3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. I cani ammessi nella struttura comunale per il ricovero appartengono alle seguenti categorie previste dal punto 7.1 dell'Allegato A della DGR 1032/2013:
- a) catturati/raccolti dal personale addetto ai Servizi di tutela/controllo in quanto vaganti nel territorio comunale;
- b) ritirati/accolti in quanto:
- sottoposti a sequestro dalle Autorità competenti;
 - rinunciati.
2. Nella struttura comunale per il ricovero dei gatti possono essere introdotti esclusivamente gatti provenienti dal territorio comunale aventi origini così come previsto dal punto 5 dell'Allegato A della DGR 1032/2013:
- a) rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline;
- b) gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che una volta ristabiliti, andranno rimessi sul territorio con parere del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero;

c) gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura;

d) cucciolate non desiderate in attesa dell'adozione.

ART.4 - RECUPERO ANIMALI

1. Il recupero dei cani vaganti e dei cani e gatti incidentati o feriti è attuato dagli operatori incaricati dal Comune, ed è attivato su chiamata esclusivamente dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, operatori del Comune e di Servizi di pubblico interesse ovvero, attraverso una linea telefonica dedicata ed istituita a carico del gestore della struttura.

2. I proprietari dei cani e dei gatti recuperati, devono provvedere nel più breve tempo possibile al ritiro dell'animale e sono tenuti a corrispondere la tariffa per le operazioni di cattura, da definirsi con apposita Deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Gruppo di Lavoro Permanente di cui all' art. 5, comma 4 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli animali recuperati sono condotti alla struttura comunale o in alternativa ricoverati presso la struttura veterinaria convenzionata secondo i criteri indicati dall'Amministrazione Comunale all'atto del conferimento del servizio di gestione.

ART.5 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il Comune provvede, con gestione diretta o tramite affidamento a terzi:

a) al **servizio di cattura** entro i confini del territorio comunale e al **trasporto** degli animali alla struttura di ricovero di cui all'art 1.a. Il servizio di cattura è attivato su chiamata dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

b) al **pronto soccorso degli animali d'affezione** (cani e gatti) coinvolti in incidenti stradali entro i confini comunali. Il servizio di pronto soccorso è attivato su chiamata dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

Il medico veterinario compilerà il documento di consegna nel quale saranno indicati:

- l'eventuale lettura del microchip ove presente;
- il luogo del ritrovamento;
- l'eventuale autorizzazione all'eutanasia per fini umanitari qualora ritenuta necessaria.

Qualora l'animale risulti avere un proprietario, si dovrà provvedere a contattarlo entro le 24 ore dal ritrovamento per l'assunzione della responsabilità delle ulteriori cure necessarie.

Qualora non fosse possibile rintracciare il proprietario o non fosse possibile individuarlo (in quanto risulta privo di microchip o tatuaggio) dopo le 24 ore l'animale verrà preso in carico nella struttura comunale.

c) alla gestione della struttura di cui all'art.1 del presente regolamento.

d) al controllo e alla verifica sullo stato della struttura e sulla qualità della gestione, in collaborazione con AUSL.

2. Resta di competenza diretta dell'Amministrazione comunale:

a) la gestione e l'aggiornamento dell' Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione e la fornitura di microchip da applicare agli animali presenti in struttura;

b) la definizione delle modalità di funzionamento della struttura, dell'orario di apertura al pubblico della struttura per almeno 4 ore al giorno compatibile con le necessità di gestione della struttura e di cura dei cani e dei gatti, e concordato col gestore, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni, e la previsione di turni festivi e prefestivi, con obbligo di apertura domenicale e con facoltà di chiusura di una giornata settimanale;

c) la definizione dell'ammontare delle tariffe per i servizi resi dalla struttura, di cui al precedente art.1, nonché di eventuali criteri di esenzione o riduzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;

d) l'approvazione della modulistica "tipo" per le richieste di cani o gatti in adozione e la diffusione delle indicazioni e regole per una buona gestione degli animali (diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale, caratteristiche e necessità dell'animale);

e) la convalida e l'eventuale concorso per l'attivazione e la promozione di percorsi di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale, di iniziative atte a migliorare tale rapporto; la collaborazione alle campagne di incentivazione delle adozioni con progetti e programmi di sensibilizzazione e adeguate forme di comunicazione;

f) la vigilanza e la verifica periodica sull'efficacia e la qualità del servizio di gestione e manutenzione della struttura comunale, sul rispetto delle regole e delle finalità, e sul benessere degli animali attraverso il servizio sanitario pubblico o soggetti allo scopo nominati;

g) l'eventuale accoglimento della richiesta di soccorso e assistenza agli animali d'affezione colpiti da calamità naturali come terremoti, alluvioni e incendi del territorio comunale;

3. Il Comune individua e nomina all'atto del conferimento del servizio gestione, il Responsabile comunale della struttura di ricovero, a cui sono affidate la gestione delle attività amministrativo-contabili e le funzioni di coordinamento, orientamento, vigilanza e controllo del buon funzionamento, dell'operato del gestore e dei volontari e del rispetto delle finalità e delle regole previste nel presente regolamento.

4. E' istituito il "Gruppo di Lavoro Permanente" con funzioni di indirizzo e di controllo della gestione della struttura di ricovero, composto da:

- un rappresentante della Giunta;
- il funzionario Responsabile comunale della struttura;
- un funzionario del Corpo Unico di Polizia Locale;
- un funzionario dell'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione;
- un veterinario dell'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale di cui all' art. 20 comma 3 della L.R. n. 27/2000;
- il veterinario a cui è affidata l'assistenza clinica-sanitaria di cui all' art. 20 comma 2 della L.R. n. 27/2000;

- il rappresentante del “Gestore” .

I compiti e le funzioni di tale organismo sono i seguenti:

- monitorare e promuovere l’aggiornamento delle strategie di gestione della struttura di ricovero stabilite dall’Amministrazione Comunale;
- monitorare le linee guida per i rapporti col gestore;
- controllare l’esecuzione dei contenuti e delle prescrizioni del presente Regolamento;
- proporre le procedure e i criteri per le rinunce di proprietà e dei successivi eventuali adeguamenti;
- proporre delle tariffe e dei successivi adeguamenti.

ART.6 - COMPETENZE DELL'AUSL

1.Sono di competenza dei servizi dell'AUSL secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente e dal regolamento comunale d’igiene:

- a) il controllo dell'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario della struttura di ricovero;
- b) le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- c) l'attuazione di opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmissibili dagli animali ospiti;
- d) la sterilizzazione dei cani e dei gatti ospitati nella struttura di ricovero sulla base dei programmi di cui all'art. 23 della L.R. n.27 del 2000, anche in collaborazione con il veterinario incaricato di cui al comma 2 dell’art 7 del presente regolamento;
- e) la collaborazione con il Comune nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- f) la partecipazione all'attuazione di programmi d’informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.

ART.7 - ALTRE COMPETENZE SANITARIE

1. Il Comune o in alternativa il gestore della struttura di ricovero di cui all'art 1.a) stabilisce a quale soggetto affidare i compiti sanitari non spettanti istituzionalmente all'AUSL ;

2. All’interno della struttura sono assicurate, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.27 del 2000, le funzioni di assistenza sanitaria veterinaria e in particolare:

- a) presenza programmata di un veterinario, secondo le esigenze di servizio e comunque con reperibilità 24 h su 24;
- b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d'urgenza; sterilizzazioni, vaccinazioni ed eventuali soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art.22 della L.R. n.27/2000;
- c) valutazione sulla qualità e sulla razione alimentare;
- d) ogni altra attività e intervento di cura e vigilanza igienico sanitaria disposta su indicazione o in collaborazione con l'AUSL;

e) predisposizione del protocollo sanitario ai sensi del punto 8 dell'Allegato A della DGR 1302/2013.

ART.8 - COMPITI DEL GESTORE

1. All'affidatario della gestione, sulla base degli strumenti contrattuali definiti per l'affidamento, possono essere attribuiti i seguenti compiti:

a) la cattura dei cani vaganti con un servizio continuativo diurno, notturno e festivo e con l'impiego di mezzi adeguati;

b) il recupero, con un servizio continuativo diurno, notturno e festivo, di cani e gatti incidentati o feriti, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;

c) il trasporto immediato alla struttura degli animali catturati o recuperati e il loro ricovero in condizioni di sicurezza per le persone e per gli altri animali; nel caso siano in pericolo di vita, su indicazione del veterinario, il trasporto immediato alla struttura in cui si effettua l'assistenza veterinaria;

d) il servizio di custodia diurna, notturna e festiva, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere;

e) la gestione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta, o la collaborazione e supervisione, in caso di affidamento ad altri operatori, della pulizia, degli interventi di manutenzione ordinaria, di disinfestazione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla legge e dal vigente regolamento comunale di igiene e della manutenzione del verde;

f) la corretta conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti, delle eventuali attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso. Gli interventi edilizi di manutenzione di cui all' art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 dovranno essere concertati con l'Amministrazione Comunale;

g) la custodia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la segnalazione tempestiva al Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi;

h) l'accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla passeggiata quotidiana dei cani, alla sgambatura degli stessi ed alla toelettatura degli animali;

i) il contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell'animale;

j) l'isolamento, qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;

- k) la comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o al Veterinario addetto all'assistenza sanitaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia dei cani e/o dei gatti ospiti e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- l) la somministrazione dei farmaci prescritti; la messa a disposizione dell'animale e l'attenzione affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
- m) il trattamento delle spoglie degli animali deceduti o soppressi, il loro incenerimento, con le modalità previste al punto 14 dell'Allegato A della DGR 1302/2013 e lo smaltimento dei rifiuti sanitari previsto al punto 15 dell'Allegato A della DGR 1302/2013;
- n) l'aggiornamento costante delle schede con i dati salienti dell'animale (nome, razza, sesso, taglia, colore, microchip, data di entrata ecc.) affisse all'esterno dei box;
- o) l'informatizzazione della struttura al fine di aggiornare e consultare l'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione con i dati inerenti la gestione anagrafica e i procedimenti di identificazione, rinunce di proprietà, le catture e le ricerche dei proprietari;
- p) l'aggiornamento tempestivo di una pagina internet dedicata con tutte le schede degli animali custoditi che possono essere adottati;
- q) l'utilizzo del registro informatizzato messo a disposizione della Regione Emilia Romagna sia per il servizio "CANILE" sia per servizio "GATTILE". Nel registro informatizzato il gestore è tenuto a tenere aggiornate le singole schede sanitarie con tutta la documentazione sia essa sanitaria (referti, test leishmaniosi o di altre zoonosi con data e risultato, sterilizzazioni) o amministrativa . Nel registro dovranno essere inseriti anche i cani con chip o senza chip recuperati sul territorio comunale che sostano nella struttura di ricovero anche se resi al proprietario in breve tempo;
- r) la sollecita ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali rinvenuti e ricoverati in struttura, l'avviso di ritrovamento dei loro animali e la riconsegna;
- s) la presentazione dei modelli di dichiarazione previsti per le entrate tributarie comunali;
- t) la segnalazione all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione del mancato recupero, senza valido motivo, dell'animale da parte del proprietario già avvertito e agli uffici competenti di Polizia Locale di eventuali ulteriori inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dei proprietari;
- u) la cura della relazione con i visitatori e degli aspiranti adottanti garantendo assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali presi in considerazione;
- v) l'adozione di ogni misura utile a facilitare l'accesso dei proprietari per il riconoscimento degli animali e a contrastare il traffico illegale degli stessi;
- z) il concorso all'adeguamento della struttura di ricovero ai parametri strutturali e gestionali previsti dal punto 2.6 dell'Allegato A della DGR 1302/2013;
- w) la redazione del Piano delle emergenze ipotizzabili in riferimento alle caratteristiche della struttura di ricovero e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata degli animali della struttura. Deve essere previsto e segnalato, anche con cartellonistica specifica, l'esodo e l'evacuazione della struttura di persone ed animali.

ART.9 - ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA

1. Al momento dell'entrata dell'animale l'operatore addetto della struttura di ricovero provvede a disporre:

a) la verifica del tatuaggio/microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale; nel caso l'animale sia sprovvisto provvedere nel più breve tempo possibile, all'inserimento del microchip fornito dal Comune tramite i veterinari dell'AUSL o il veterinario addetto all'assistenza sanitaria della struttura di ricovero;

b) la registrazione dell'atto di adozione del cane/gatto ed la variazione anagrafica nella Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione;

c) di informare il veterinario addetto all'assistenza sanitaria della struttura di ricovero, qualora l'animale appaia in pericolo di vita o in condizioni di salute molto precarie, al fine di predisporre i necessari interventi d'urgenza;

d) l'inserimento dell'animale all'interno della struttura, con contestuale richiesta di visita, accertamenti, eventuali terapie;

e) la sterilizzazione degli animali adulti presenti al fine del contenimento della popolazione canina e felina.

ART.10 – ADOZIONI

1. I cani e gatti rinunciati, o quelli presenti in struttura, possono essere dati in adozione. Per i cani è prevista l'osservazione sanitaria con un tempo di permanenza di 10 giorni oppure di tempistiche diverse stabilite dal responsabile dell'assistenza veterinaria. Nel periodo di prima accoglienza l'animale è sottoposto ai controlli come da protocollo sanitario concordato con il Servizio Veterinario dell'AUSL competente così come previsto al punto 10 dell' Allegato A della DGR 1032/2013.

2. I cani e gatti identificati, che non vengono ritirati dal proprietario entro **30** giorni, a far data dal ricevimento della notifica, possono essere dati in adozione previo espletamento delle verifiche sanitarie di cui al protocollo sanitario del punto 1.

3. I cani e gatti entrati in struttura non identificati vengono dotati di microchip e iscritti all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione ed espletate le verifiche sanitarie possono essere dati in adozione.

E' fatto salvo il diritto dell'eventuale proprietario a reclamare il proprio cane entro il termine di 60 giorni dall'entrata in struttura, così come previsto al comma 5 art. 2 Legge 281/91.

4. L'affidamento è la consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna del cane, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevole che l'affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all'esito delle indagini in corso, impegnandosi alla

eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria. Sono fatte salve le procedure di affidamento previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 14 ottobre 1996 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996 relative alla Norme in materia di affidamento dei cani randagi.

ART.11 - MODALITA' PER RICHIEDERE L'ADOZIONE

1. Il richiedente un'adozione compila apposito questionario, contenente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta dell'animale.
2. L'adottante deve essere aiutato nella scelta del cane/gatto a lui più idoneo, ed essere eventualmente invitato a prendere in considerazione animali di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.
3. La persona che richiede un'adozione deve:
 - a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale, in particolare a provvedere all'iscrizione all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione del comune di residenza come previsto dall' art. 11 della L.R. n. 27/2000;
 - b) conoscere le esigenze fondamentali della specie;
 - c) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
 - d) non avere fatto in precedenza richiesta immotivata di rinuncia di proprietà su cani e/o gatti, ex articolo 12 della L.R. n. 27/2000.
4. Il richiedente è invitato a un colloquio con l'incaricato del percorso di adozione, da tenersi nel più breve tempo possibile dalla richiesta.
5. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione, sulla base della valutazione del benessere dell'animale, viene motivato e comunicato in forma scritta al richiedente dal gestore della struttura.

ART.12 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dagli operatori presenti in struttura.
2. L'orario deve essere visibile e consultabile almeno all'ingresso della struttura.
3. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi: quali aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.

ART.13 – PROVENTI

1. I proventi a favore della struttura e le tariffe per i servizi erogati dalla struttura, quali il servizio di recupero dei cani vaganti, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, le rinunce di proprietà, verranno definiti con Deliberazione di Giunta Comunale

su proposta del Gruppo di Lavoro Permanente di cui all' art. 5, comma 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tali proventi dovranno essere corrisposti sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite altra modalità indicata dal Servizio comunale competente e saranno riscossi dal Comune per essere destinati, in modo vincolato, al miglioramento delle condizioni di vita degli animali nella struttura, nonché ad iniziative di potenziamento della campagna di informazione sulle adozioni e informazione sulla tutela degli animali, ovvero per altre iniziative volte a garantire la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini.

2. Le entrate di cui al precedente comma 1 sono riscosse dal Comune, che predispone un consuntivo annuale suddiviso per titoli (offerte, contributi, tariffe, rimborsi). I proventi potranno essere versati, tutti o in parte, in apposito conto corrente del Gestore della struttura secondo le percentuali che, su proposta del Gruppo di Lavoro Permanente di cui all' art. 5, comma 4, saranno definite con Deliberazione di Giunta Comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I cani vaganti che vengono accolti nella struttura di ricovero saranno riconsegnati ai legittimi proprietari a fronte del pagamento delle spese di recupero cura e custodia.

4. Nel caso il proprietario rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso la struttura, l'Amministrazione provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatto salvo l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

5. Le tariffe di corresponsione non saranno dovute nei casi di difficoltà o indigenza secondo i criteri da definirsi, su proposta del Gruppo di Lavoro Permanente di cui all' art. 5, comma 4, con Deliberazione di Giunta Comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART.14 - RELAZIONI CON ORGANISMI DI VOLONTARIATO

1. Per la gestione della struttura il Comune può avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di persone volontarie o messe a disposizione dalle associazioni e delle Guardie Zoofile, ai sensi dell'art 13 comma 1 e dell'art 14 comma 3 della L.R. n. 27/2000, anche sulla base di apposite convenzioni o protocolli.

ART.15 – GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. Per le finalità di cui al punto 10 dell' Allegato A della DGR 1032/2013, l'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della Legge Quadro sul volontariato n. 266/91, da volontario sia singolo sia appartenente ad Associazioni animaliste.

2. Il volontario presta la propria attività per libera scelta e a titolo gratuito, impegnandosi a seguire le direttive impartite dal gestore della struttura, secondo i seguenti principi:

a) all'interno della struttura di ricovero tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall'Associazione di volontariato cui appartengono ed al tipo di attività che svolgono;

b) l'accesso del volontariato è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura;

c) in particolare l'obiettivo è quello di ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali rafforzando la socializzazione e la consuetudine con l'uomo.

ART.16 – REQUISITI

1. Per accedere in qualità di volontario occorre:

a) essere maggiorenni;

b) non avere avuto a proprio carico condanne penali, e/o carichi pendenti per i reati contemplati dalla Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

2. I requisiti per i volontari di cui al punto 1 del presente articolo vanno applicati anche agli operatori della struttura.

ART.17 – AMMISSIONE

1. I volontari devono frequentare un corso organizzato dal gestore della struttura secondo l'effettiva presenza di richieste. Il Comune dovrà pubblicizzare sul sito web l'avvio dei corsi per aspiranti volontari. Il corso deve prevedere lo svolgimento di un periodo di affiancamento agli operatori/volontari individuati dal gestore della struttura con una presenza obbligatoria nel canile non inferiore a 20 ore.

2. Su richiesta dei Servizi Sociali del Comune, il gestore della struttura, potrà avvalersi delle attività previste dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per i Lavori Socialmente Utili (LSU) che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi svolte mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito, quindi in stato di svantaggio nel mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria) che, in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la collettività.

3. Su richiesta dell'Ufficio Tributi e/o della Polizia Locale del Comune, il gestore della struttura, potrà avvalersi delle attività di pubblica utilità previste in luogo del pagamento delle sanzioni pecuniarie.

ART. 18 – PROCEDURA PER LE RINUNCE DEGLI ANIMALI

1. Il proprietario dell'animale può avvalersi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 27/2000.

2. Le procedure e i contributi per le rinunce degli animali verranno definiti con successiva Deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Gruppo di Lavoro Permanente di cui all' art. 5, comma 4 del presente regolamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La deliberazione di cui al punto precedente dovrà definire i criteri di priorità per la lista d'attesa e graduare le tariffe applicabili in rapporto ai seguenti parametri:

- a) specie;
- b) età;
- c) condizioni sanitarie;
- d) condizioni oggettive di bisogno del rinunciante.

ART. 19 – COLONIE FELINE

I gatti liberi sul territorio sono protetti ai sensi della L n.281/91 ed ai sensi della L.R. n. 27/2000; è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

Si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela. Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

L'istituzione di una colonia felina e la relativa gestione in suolo pubblico deve essere Deliberata dalla Giunta Comunale su proposta del Gruppo di Lavoro Permanente di cui all'art. 5, comma 4 del presente regolamento.

Qualora un' associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area privata deve darne segnalazione all'Ufficio Ambiente del Comune. L'Ufficio o in alternativa il gestore del canile/gattile comunale provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi e ad avviare la procedura per l'istituzione e censimento della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione dell'apposita scheda di cui allegato 1 del allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 1302 del 16 settembre 2013.

Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale. Per le colonie così istituite è individuato un "referente di colonia". Il referente della colonia tiene sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione. Devono essere garantite condizioni igieniche idonee a non arrecare disturbo e disagio alla collettività. Devono quindi provvedere alla pulizia dei luoghi in cui si trovino residui alimentari e organici.

I gatti delle colonie feline vengono identificati con microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione.

Le colonie feline possono contrastare l'invasione da parte di specie meno gradite, come i topi. È però necessario che tali colonie siano gestite, contenendone la proliferazione, in salute e pulizia, con un'alimentazione idonea e in luoghi controllabili.

Il servizio di sterilizzazione può essere effettuato dal Servizio Veterinario dell'Ausl qualora il Comune aderisca alla convenzione con l'AUSL o da veterinari privati convenzionati con il Comune o con il gestore del canile.

ART.20- DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
3. E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.